

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3550

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARTA, ALLOCCA, ANDREOLI, BALESTRACCI, BONFERRONI, BORTOLANI, CACCIA, CAROLI, CONTU, CRISTOFORI, DE CINQUE, FALCONIO, FARAGUTI, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FONTANA ELIO, FOTI, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, MANCINI VINCENZO, MANFREDI MANFREDO, MENSORIO, MAROLI, NAPOLI, PATRIA, PEZZATI, PISICCHIO, PORTATADINO, PRANDINI, PUCCI, QUIETI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SABBATINI, SINESIO, TANCREDI, TANTALO, TASSONE, VISCARDI, ZOPPI, ZOSO, ZURLO

Presentata il 12 luglio 1982

Norme per l'aumento della pianta organica dei primi dirigenti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie da destinare ai tribunali per i minorenni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'aumento dei posti nell'organico dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per la verità opportunamente disposte non prevede l'istituzione del posto di primo dirigente nei tribunali e delle procure per i minorenni.

Questi uffici, per il numero degli affari e del personale dipendente, soventemente hanno importanza superiore a quella di numerosi tribunali, per i quali, invece, indistintamente è previsto per tutti il posto dirigenziale.

Va osservato, inoltre, che il tribunale e la procura per i minorenni hanno com-

petenza distrettuale, per cui anche la dislocazione territoriale e l'importanza distrettuale dell'Ufficio ne consigliano per la direzione il livello dirigenziale.

L'aggravio per l'Erario, d'altra parte, può risultare estremamente ridotto. Ai posti di nuova istituzione, infatti, potrà corrispondere la soppressione di un ugual numero di posti nella carriera direttiva ed i posti di nuova istituzione saranno ricoperti da funzionari del ruolo ad esaurimento, il cui attuale stipendio è di già il 75 per cento di quello del primo dirigente con pari anni di anzianità.

PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

La pianta organica dei primi dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentata di n. 52 unità, da destinare alla dirigenza delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni. Pari numero di posti è soppresso nella pianta organica della corrispondente carriera direttiva.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte facendo ricorso al fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.